

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

103° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

##### **(4376) Rifornimento del Fondo centrale per il credito peschereccio**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
BEDIN (PPI)	4
* BETTAMIO (Forza Italia)	4
DI NARDO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	2
* LAURIA Baldassare (UdeuR)	5
PREDA (Dem.Sin.-l'Ulivo)	4
* RECCIA (AN)	3

**(4223) Deputati ALOI ed altri: Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 5, 6, 7 e passim
BARRILE (Sin. Dem.-l'Ulivo)	13
* BEDIN (PPI)	6, 14
BETTAMIO (Forza Italia)	11
* CUSIMANO (AN)	12
DI NARDO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	6
* LAURIA Baldassare (UdeuR)	13
PREDA (Dem.Sin.-l'Ulivo)	7
SARACCO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(4376) *Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n.4376.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta di ieri, 8 febbraio, nel corso della quale si è passati all'esame dell'articolato.

Ricordo che il senatore Germanà aveva chiesto dei chiarimenti al rappresentante del Governo circa le somme utilizzate per il fermo bellico di pesca a valere sulle risorse del Fondo centrale per il credito peschereccio.

Do quindi la parola al sottosegretario Di Nardo.

DI NARDO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, con riferimento all'osservazione formulata dal senatore Germanà in merito alla copertura finanziaria del decreto-legge concernente il fermo bellico con prelevamento dalle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, si osserva che il provvedimento – data la sua peculiarità legata alla nota crisi internazionale – è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La valutazione circa l'opportunità della copertura e quindi della allocazione della spesa è stata effettuata in sede di concertazione cui hanno partecipato anche i Ministri finanziari.

Inoltre, non può non tenersi in considerazione, sotto il profilo politico, la particolare situazione d'emergenza internazionale, legata alla crisi nel Kosovo che ha determinato la necessità del provvedimento in esame. Il rilascio delle bombe in mare da parte degli aerei NATO al rientro dalle missioni sul territorio della ex Jugoslavia e l'esigenza di provvedere al recupero di esse ha determinato la necessità del blocco delle attività di pesca in Adriatico.

Le attività di recupero sono ad oggi quasi completamente esaurite. La situazione determinatasi a seguito del blocco dell'attività di pesca fino alla fine del mese di agosto ha comportato la necessità di prevedere un premio agli armatori ed agli imbarcati per il periodo di inattività.

Circa l'osservazione più squisitamente contabile relativa alla dequalificazione della spesa, si osserva che effettivamente, a giudizio di questa amministrazione, la copertura (parziale sul Fondo centrale per il credito peschereccio) può essere ritenuta legittima anche rispetto alla finalizzazione della spesa, in quanto non può non essere considerato un investi-

mento l'operazione di arresto delle attività di pesca che consente una ricostituzione degli *stock* ittici. Ciò è in linea con le indicazioni anche di carattere internazionale relative all'uso sostenibile delle risorse e allo sviluppo compatibile dell'economia peschereccia.

Nel merito dell'osservazione poi si fa presente che, secondo gli impegni della Commissione europea, parte della somma dovrebbe essere rimborsata al nostro paese e quindi – come previsto dallo stesso decreto-legge – restituita al Fondo centrale.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Di Nardo per i chiarimenti forniti.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato posto ai voti ed approvato all'unanimità l'emendamento 1.1, presentato dal relatore. Restano quindi da votare gli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

RECCIA. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del disegno di legge in esame; tuttavia, ritengo opportuno sottolineare anche in questo frangente la scarsa considerazione in cui la maggioranza e l'attuale Governo – ma anche quelli precedenti – tengono l'agricoltura ed in particolare la pesca. Basti pensare alle risorse finanziarie destinate a questo comparto che risultano irrisorie e insufficienti, tanto è vero che ci si trova di volta in volta a dover intervenire per mettere riparo alle carenze cercando con espedienti di far fronte alle esigenze del settore. Tutto ciò, ovviamente, rende difficile l'attuazione sia delle politiche nazionali a favore della pesca che delle stesse politiche ordinarie e in tal senso tengo a sottolineare che gli stanziamenti destinati al Fondo per il credito peschereccio non sono certo cospicui, né tali da permettere il soddisfacimento delle necessità di questo comparto.

Naturalmente l'emergenza determinatasi a seguito del conflitto nei Balcani ha ulteriormente aggravato la situazione, in quanto ci si è trovati davanti alla difficoltà di reperire i finanziamenti necessari ad affrontare le nuove esigenze improvvisamente apparse all'orizzonte. Ripeto, il Governo

è stato costretto a fare i salti mortali dovendo addirittura spostare risorse da una parte all'altra.

Pertanto, anche in questa occasione Alleanza nazionale si rivolge al Governo chiedendogli quali siano realmente gli obiettivi in questo settore: si intende considerare l'agricoltura e la pesca come due comparti prioritari oppure si ritiene che essi siano semplicemente due comparti dell'economia nazionale le cui esigenze possano essere soddisfatte con quelli che definirei «dei piccoli contentini», con delle iniziative talmente limitate da rasentare il ridicolo?

In ogni caso, proprio perché comprendiamo le difficoltà di questo settore e nella consapevolezza che quando si ha sete anche una sola goccia d'acqua può essere utile – in questo caso anche uno stanziamento irrisorio può permettere un percorso più agevole per gli addetti del settore della pesca – il Gruppo di Alleanza nazionale, pur con tutti i rilievi e le critiche testé sollevate, ritiene che il provvedimento in esame debba essere approvato e quindi voterà a favore di esso.

BETTAMIO. Signor Presidente, premesso che il mio Gruppo considera il presente un provvedimento tecnico dettato dalle necessità determinatesi e più volte ricordate dai colleghi, desidero aggiungere che la lettura della relazione tecnico-normativa ha completamente fugato le preoccupazioni da noi manifestate sulla norma in esame, e che riguardavano sia l'eventualità che l'ulteriore finanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio potesse non essere in linea con le indicazioni comunitarie, sia la possibilità che per quanto attiene agli aspetti di liquidazione delle provvidenze si rendesse necessario procedere alla istituzione di nuovi organismi.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame.

BEDIN. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare sul disegno di legge del Governo che rappresenta un atto dovuto nei confronti degli operatori del settore.

Vorrei richiamare l'attenzione sulle dichiarazioni, apparse oggi sulla stampa, rese dal Ministro dell'ambiente, secondo cui i fondali dell'Adriatico verrebbero utilizzati da anni come discarica di materiale bellico, ancora prima della guerra del Kosovo; il richiamo punta ad evitare che le risorse stanziare con questo provvedimento vengano poi in futuro distolte ed utilizzate per nuove operazioni di bonifica.

PREDA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra su questo provvedimento.

Vorrei fare tuttavia alcune riflessioni. Innanzi tutto è un atto dovuto nei confronti degli operatori del settore pesca, anche in considerazione delle emergenze affrontate che non erano programmabili o programmate. Ritengo, inoltre, che esista un problema più generale, sollevato anche dal senatore Reccia, quello delle risorse da destinare al settore agricolo e della

pesca, a proposito del quale è importante sottolineare ancora una volta la questione relativa alla finanziabilità delle azioni multiregionali o nazionali per le quali si rischia di avere risorse sempre più ridotte, anche perché sappiamo benissimo come sarà la gestione delle risorse destinate al settore agricolo e della pesca in seguito alla finanziaria del 2000. Infatti, nell'arco di due anni, non sarà più operativo il vincolo di destinazione delle risorse assegnate dallo Stato centrale alle regioni. Ciò impone una riflessione che andrà svolta in Commissione, in quanto sono necessarie ed ipotizzabili azioni di carattere multiregionale (che dobbiamo pur condurre in porto e dirigere a livello nazionale proprio perché hanno bisogno di prospettive di carattere nazionale) per le quali si rischia di non avere adeguate risorse oppure, se si hanno, senza vincolo di destinazione e senza avere la possibilità di coordinarle a livello nazionale.

Sappiamo che le assegnazioni finanziarie non sono infinite e che gli interventi necessari sono tanti, soprattutto in alcuni comparti; credo occorra riflettere perché qualche altra emergenza nei settori della pesca o agricolo porrà una serie di problemi legati alle risorse che mancheranno. Non possiamo far convivere la posizione assunta di decentrare anche le risorse e poi prevedere piani nazionali perché su questi avremo sempre più scarsità di risorse.

In conclusione, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo sul provvedimento.

LAURIA Baldassare. Preannuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole su questo disegno di legge, che rappresenta un atto dovuto per far fronte alle esigenze del settore pesca, come già esplicitato negli altri interventi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*(4223) Deputati ALOI ed altri: Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito della discussione e approvazione)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4223, sospesa nella seduta del 26 gennaio scorso.

Informo che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso il seguente parere favorevole: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che il riconoscimento della denominazione di origine controllata può essere disposto anche in via amministrativa, senza utilizzare lo strumento legislativo. Rileva inoltre l'opportunità di affidare direttamente alla regione l'attività prevista all'articolo 2».

Comunico altresì il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta osservando che l'articolo 4, comma 1, deve essere attuato nei limiti finanziari esplicitati al comma 2 e che l'articolo 7 deve intendersi riferito al bilancio per l'esercizio 2000».

Anche la Giunta per gli affari delle comunità europee ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole.

DI NARDO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Ritengo opportuno informare la Commissione che la Commissione europea, con nota 20 maggio 1999/VI/29174 ha comunicato, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame, che secondo la prassi seguita dalla Commissione, gli aiuti accordati in funzione dei prezzi, dei quantitativi, delle superfici o delle unità di bestiame sono considerati come aiuto al funzionamento, incompatibili con il mercato unico.

Sottolineo comunque che tale divieto non risulta applicabile ad investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e quindi con finalità agroambientali.

SARACCO, *relatore alla Commissione*. Prendo atto dell'opportuna precisazione del rappresentante del Governo, ma ritengo che già la formulazione dell'articolo 3, ove sono specificate le finalità del provvedimento, includa in particolare quella della tutela ambientale, in corrispondenza con gli obiettivi comunitari.

PRESIDENTE. Mi sembra che il rilievo contenuto nella nota della Commissione europea faccia riferimento alla necessità di sottolineare la finalità agroambientale: osservo in proposito che tale finalità è proprio l'obiettivo del provvedimento in esame, di cui costituisce la *ratio*, ed è altresì specificata all'articolo 3 che, alla lettera *a*), recita «tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto».

BEDIN. Signor Presidente, in considerazione delle informazioni fornite dal sottosegretario Di Nardo, desideravo segnalare che in sede di esame del presente provvedimento presso la Giunta per gli Affari europei abbiamo preso in considerazione la questione degli aiuti di Stato e in quella sede abbiamo avuto modo di riscontrare che la norma in esame non rientra in questa fattispecie. Infatti in base alla normativa europea non si può parlare di aiuti di Stato quando, come in questo caso, le risorse stanziare sono molto limitate e l'ambito territoriale è circoscritto tanto che al riguardo nella norma comunitaria si utilizza l'espressione *de minimis*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bedin per la sua precisazione che considero particolarmente significativa dal momento che il collega ha avuto modo di occuparsi direttamente di questa problematica in qualità di Presidente della Giunta per gli Affari europei.

PREDA. Signor Presidente, quanto finora ascoltato mi induce a chiedermi se quello evidenziato rappresenti un problema realmente fondato o se si sia invece in presenza di una delle solite storie che qualcuno del Ministero si inventa a proposito degli aiuti comunitari.

Ora, da quanto ho potuto capire la direzione che la Commissione ha inteso dare a questo disegno di legge non mi sembra renda possibile il suo inserimento nella categoria degli aiuti di Stato; in proposito sarebbe quindi opportuno comprendere in quale modo sia stata interpretata questa norma a Bruxelles: non vorrei che si trattasse di una interpretazione voluta dalla burocrazia del Ministero.

Ricordo, tra l'altro, che abbiamo dovuto superare questo tipo di problemi anche per altri provvedimenti e quindi vorrei sapere con certezza in che cosa consista il problema degli aiuti di Stato; per quanto mi riguarda debbo dire che condivido le osservazioni effettuate sia dal Presidente che dal collega Bedin.

PRESIDENTE. Desidero ulteriormente precisare che la nota dell'Unione europea di cui ha dato lettura il sottosegretario Di Nardo è del 20 maggio 1999, quindi una data antecedente alla conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, che a quanto mi risulta non ha ritenuto di dover procedere ad una integrazione del testo. Per questa ragione e sulla base delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti ritengo si possa procedere all'esame degli articoli sui quali informo che non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

#### Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale». Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denominazione di origine controllata «bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta «essenza di bergamotto», che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure

necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine può conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 può utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia è approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:

- a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;
- b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attività connesse e conseguenti;
- c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.

2. Lo Stato persegue le finalità di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni:

- a) il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946;
- b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attività di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entità del contributo e le procedure per la sua erogazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 5.

1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, può promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a bergamotto, anche al fine di favorirne, attraverso idonei strumenti, il mantenimento della destinazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 6.

1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi:

a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali;

b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice;

c) allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;

d) alla realizzazione di fabbricati rurali;

e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;

f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione;

g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attività di assistenza tecnica;

h) alla realizzazione di attività promozionale nel settore commerciale.

2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonché l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani è erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una più alta intensità colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di bergamotto eventualmente presente.

2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n. 713 del 1986.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BETTAMIO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame la cui finalità, esplicitamente espressa all'articolo 1, è appunto la tutela del bergamotto. A questo scopo la norma in esame prevede il riconoscimento della denominazione DOC per questo prodotto – denominazione che peraltro verrà meno non appena registrata dall'Unione europea – affidando l'attività di vigilanza al Ministero per le politiche agricole e forestali.

Riguardo alla norma in esame desidero tuttavia manifestare anche alcune nostre perplessità determinate da quella che in qualche modo definirei «l'italianità» del provvedimento. Nello specifico mi riferisco alla previsione (articolo 2) in base alla quale il Ministero può conferire l'attività

di vigilanza a soggetti pubblici e privati che rispondono ai requisiti richiesti.

Bisogna infatti tenere presente che può accadere che i piani produttivi, proprio al fine di ottimizzare la produzione del bergamotto, prevedano ad esempio l'opportunità di un recupero viario e che a questo scopo la regione eroghi dei contributi. È evidente che in questo modo si determina un lento processo in cui si intrecciano incarichi, reincarichi e concessioni di contributi che riguardano anche aspetti specificatamente attinenti alla produzione del bergamotto; ed è per questa ragione che auspichiamo che ciò non significhi l'avvio di finanziamenti di enti e organismi che hanno poco a che vedere con le finalità del presente provvedimento.

Al di là di queste perplessità, sappiamo comunque che la produzione del bergamotto rappresenta una risorsa importante per la regione Calabria e per la sua popolazione, considerato anche che tale coltivazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale ed è anche per questa ragione che auspichiamo l'approvazione del disegno di legge.

In conclusione, nella speranza che i dubbi dianzi espressi non si trasformino in problemi reali ed in amare sorprese per i produttori di questo settore, esprimo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

CUSIMANO. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, di cui è primo firmatario l'onorevole Aloï e che porta la firma di oltre cento deputati facenti parte sia del Polo che della maggioranza, è stato approvato dalla XIII Commissione della Camera in sede deliberante e sono convinto, come si evince dal voto sugli articoli, che la nostra Commissione si appresti a fare altrettanto. Il presente è uno di quei provvedimenti che ad un osservatore estraneo alle questioni agricole o distante dalla realtà del nostro Meridione può sembrare di poco conto, una questione locale, ma che invece rappresenta – mi auguro – oltre che il riconoscimento per una produzione tipica ed esclusiva della zona di Reggio Calabria, anche una nuova attenzione verso i tanti problemi del Sud d'Italia.

Sono grato ai molti deputati del Nord e del Centro Italia che hanno accolto la sollecitazione dell'onorevole Aloï sottoscrivendo il provvedimento e ai componenti della Commissione agricoltura che hanno proceduto al suo esame e ora alla sua approvazione.

La coltura del bergamotto è una tipicità della zona di Reggio Calabria e se ne ricava un olio essenziale che serve in profumeria. Si produce solo in quella zona d'Italia e, oserei dire, del mondo, ad eccezione di una minima quantità che proviene dal continente africano. Problemi di concorrenza vengono dal prodotto sintetico e dalla forza delle multinazionali che, in un recente passato, hanno tentato di diffamare il prodotto rimanendone però scornate davanti ad un giurì londinese. Ecco perché serve la denominazione di origine controllata «bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale», in attesa della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta «essenza di bergamotto».

Il provvedimento in esame corrisponde anche, come prevede l'articolo 3, alle finalità di tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio nell'area di produzione, a valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attività connesse e conseguenti, a migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate. Il contributo previsto darà anche «linfa» ad una delle zone più depresse del Paese, attraverso lo sviluppo di tutti quei lavori collaterali necessari per l'incremento e la difesa della coltura.

Invito pertanto la Commissione a votare favorevolmente.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, l'invito del senatore Cusimano è senz'altro accolto. Il disegno di legge, sottoscritto da più di cento deputati, a prima vista può sembrare irrilevante, ma la relazione del collega Saracco ci ha fatto apprezzare questo provvedimento appunto perché il bergamotto viene prodotto quasi esclusivamente in Italia e, in particolare, nella zona di Reggio Calabria. È un prodotto utilizzato in medicina, come additivo nei disinfettanti e in altri prodotti; in cosmetica, per le caratteristiche organolettiche, nei profumi, e nel settore dei tabacchi, per conciare il tabacco. Pertanto, è bene proteggere ed incrementare questa produzione che, negli ultimi tempi, si è ridotta notevolmente.

Il disegno di legge si propone dunque di valorizzare questa coltivazione, incrementarla e di raggiungere l'obiettivo di un aumento produttivo considerato anche, come ci ha illustrato il collega Saracco, che negli anni Settanta la produzione era più del doppio di quella attuale. Il disegno di legge intende dunque migliorare la produzione, incrementandola in modo che l'esportazione possa essere ulteriormente favorita considerato altresì che il prodotto è ben accolto dalla Francia.

Per questi motivi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

BARRILE. Signor Presidente, il contenuto del disegno di legge è stato ampiamente illustrato nella pregevole relazione del collega Saracco e gli interventi sono altresì serviti a mettere in evidenza il fatto che questo disegno di legge risponde ad un'esigenza importante. Voglio soltanto sottolineare che il provvedimento, pur se ha un carattere territorialmente limitato, va nella direzione giusta di valorizzare e tutelare una produzione tipica rilevante del nostro Paese. Considerata l'importanza che questa produzione può avere, se utilmente inserita in un contesto di tutela dell'ambiente, di valorizzazione del territorio, delle caratteristiche e dello stesso uso che di questo prodotto può farsi, ritengo possa costituire anche un'occasione per rilanciare un'area che, come hanno affermato alcuni colleghi, è in *deficit* di sviluppo e che con questa risorsa potrà risollevarsi o comunque avere un'opportunità.

Qualcuno ha osservato che l'impostazione di questo provvedimento potrebbe determinare qualche problema di compatibilità con la normativa europea: credo che tale questione sia ampiamente superata alla luce delle

dichiarazioni del relatore, che certamente ha tolto qualsiasi ombra a questa obiezione.

Il nostro Gruppo pertanto è favorevole al disegno di legge esprimendo l'auspicio che, nel futuro, essendo l'Italia un paese che ha produzioni tipiche uniche al mondo (mi riferisco, per esempio, al fico d'india), si possa tutelare anche tali altre produzioni tipiche, seppure di nicchia. Queste operazioni vanno salutate come intelligenti ed importanti in quanto contribuiscono a creare un'immagine di un Paese ricco di prodotti di qualità e particolari. Inoltre, portando avanti una politica di salvaguardia delle risorse del nostro Paese, possiamo anche dare possibilità ad intere aree del nostro territorio di svilupparsi, inserendosi in un mercato quasi esclusivo di prodotti tipici.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge.

BEDIN. Signor Presidente, il voto favorevole del Partito popolare su questo disegno di legge nasce dalla consapevolezza che si tratta di un intervento puntuale, che è destinato ad una produzione limitata, e, nel contempo, affronta alcune questioni di carattere più generale per cui ha meritato di essere oggetto di analisi e poi di approvazione da parte del Parlamento nazionale. Mi riferisco in particolare al connubio tra produzione agricola e ambiente, che è uno degli elementi di questo disegno di legge, che andrà sottolineato anche nella necessaria risposta che il Governo, accompagnando questo provvedimento, dovrà fornire alla Commissione europea. In particolare, va ricordato che, all'articolo 3 è elencata, tra le finalità del disegno di legge, alla lettera *a*), quella di tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio, e che all'articolo 6 è previsto che il Consorzio del bergamotto possa presentare piani di intervento per l'espansione della coltura, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche e ambientali. C'è dunque un'attenzione ad un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e che, anzi, contribuisce a migliorarlo.

La seconda motivazione del voto favorevole è che con questo disegno di legge consentiamo che una parte del nostro territorio sia riconoscibile a livello nazionale, e ci auguriamo anche europeo e internazionale, con un nome, quello del bergamotto. Anche questo è uno degli elementi di sviluppo complessivo e di attenzione, basti pensare ad alcuni prodotti eccezionali, come i nostri prosciutti o formaggi, che sono conosciuti per aree geografiche: se riusciamo a far conoscere una zona della Calabria come la zona del bergamotto, anche il resto della vita e dell'economia di quella parte della nostra nazione potrà essere apprezzato.

Fra le ragioni che mi portano a nutrire qualche perplessità – che ritengo utile evidenziare e che spero possano essere superate in sede di applicazione della presente normativa, ma che comunque non inficiano in alcun modo la nostra intenzione di votare a favore del provvedimento in esame – vi è una questione che è stata oggetto di un rilievo contenuto

nel parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione. Nello specifico mi riferisco all'opportunità che l'attività di controllo e di organizzazione venga affidata dal Ministero direttamente alla regione Calabria. È infatti necessario tenere presente che il provvedimento ha avuto origine prima che giungesse a maturazione una consapevolezza e una legislazione di tipo federale in ambito agricolo; tuttavia va comunque sottolineato che la norma in esame all'articolo 2 prevede che il Ministero delle politiche agricole possa conferire con proprio decreto la vigilanza a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti. Mi auguro quindi che il Ministero deleghi la regione Calabria a svolgere le funzioni di controllo, vigilanza e promozione – secondo quanto stabilito anche all'articolo 5 nel quale si prevede che la regione Calabria possa promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a bergamotto – e questo rappresenta a nostro avviso un impegno che con l'approvazione di questa norma affidiamo al Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

